



MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
USR LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Enea”

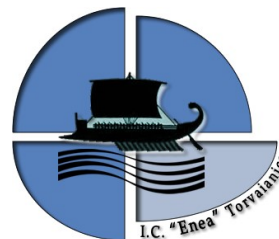
Viale Danimarca, 163 – 00071 Pomezia (RM)

Tel. e Fax 06/9158804

e-mail: RMIC8GZ00L@istruzione.it

RMIC8GZ00L@pec.istruzione.it

sito web: www.ic-enea.edu.it



Codice meccanografico: RMIC8GZ00L

Codice Fiscale 97712990585

Prot. 5007

Circ. n. 89

Pomezia, 30/11/2021

Al personale scolastico
Atti

Oggetto: DL 26 novembre 2021 n. 172 e obbligo vaccinale per il personale scolastico.

Si comunica che il DL 172/21, tra le misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, ha introdotto **l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a partire dal 15 dicembre 2021.**

Da tale data, pertanto, non sarà più possibile entrare in servizio con Green Pass da test antigenico rapido o molecolare, ma solo ed esclusivamente mediante Green Pass da vaccinazione.

Sempre dal 15 dicembre 2021, è prevista l'estensione dell'obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

In base al DL 172/21, il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall'invito, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita gli interessati a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, a qualunque titolo previsti e comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro la data prevista per il completamento del ciclo vaccinale primario come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 24 novembre 2021.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

Si fa presente che, con circolare n. 53922 del 25/11/2021, il Ministero della Salute ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2021 della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 già emesse.

Si ricorda che, com'è noto, tali certificazioni vengono rilasciate nel caso in cui la vaccinazione venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate che la controindichino in maniera permanente o temporanea.

Pertanto, fino al 31 dicembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni di esenzione potranno essere rilasciate dai medici vaccinatori dei Servizi Vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

Tali certificazioni devono contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: *"soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105"*;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura *"certificazione valida fino al _____"* (se indicato fino al 30 settembre 2021 si intende automaticamente prorogata);
- i dati relativi al Servizio Vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui il medico opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- il timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- il numero di iscrizione all'ordine o il codice fiscale del medico certificatore.

Infine, si segnala che, con circolare 53886 del 25/11/2021, il Ministero della Salute raccomanda, a partire dal 1° dicembre 2021, la somministrazione della dose di richiamo (booster) anche ai soggetti a partire dai 18 anni di età. Sarà inoltre garantita la priorità di accesso alla vaccinazione a tutti coloro che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario, ai soggetti ancora in attesa della dose addizionale (pazienti trapiantati e gravemente immunocompromessi) e ai più vulnerabili a forme gravi di Covid-19 per età o elevata fragilità, ai soggetti con livello elevato di esposizione all'infezione che non hanno ancora ricevuto la dose booster e, comunque, a tutti i soggetti per i quali è prevista l'obbligatorietà della vaccinazione.

Eventuali nuovi provvedimenti o indicazioni saranno tempestivamente comunicati.

La Dirigente Scolastica

prof.ssa Stefania Pipino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co. 2, D.lgs n. 39/1993